



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 30/06/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 2021: MODIFICA ED INTEGRAZIONE

L'anno 2021 addì 30 del mese di giugno alle ore **20:00** nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
MAINI GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
VERDERI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BARANTANI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
FAROLDI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
BIZZI DESOLINA	CONSIGLIERE	Assente
RIVALDI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PEVERI LUIGI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
MELEGARI CECILIA	CONSIGLIERE	Assente
MARCHINETTI MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLANI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BONASSERA SILVANO	CONSIGLIERE	Assente
PELLEGRINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MACCARI IVANO	CONSIGLIERE	Assente
PAGLIARI LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
LOMBARDI SILVANA	CONSIGLIERE	Presente
PAPOTTI ELENA	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DI GILIO VITTORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Risultano invitati:

La deliberazione consta di ALLEGATI

1. ALLEGATO A

2. ALLEGATO B



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 2021: MODIFICA ED INTEGRAZIONE

Il Sindaco - Presidente Dott. Fabio FECCI dichiara aperta l'odierna seduta consigliare alle ore 20,00 (ore venti e minuti zero).

Consiglieri presenti all'appello n. 12 (dodici), compreso il Sindaco.

Consiglieri n. 05 (cinque) assenti: (Desolina BIZZI – giustificata; Cecilia MELEGARI – giustificata; Silvano BONASSERA; Ivano MACCARI – giustificato; Elena PAPOTTI).

Scrutatori non nominati.

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse, a causa dell'emergenza COVID-19, che è ancora in atto, ed in modalità di videoconferenza.

Sono collegati il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri, di cui all'appello, ed il Segretario Generale - Ufficiale verbalizzante.

E' presente in Aula, altresì, il tecnico del suono, dipendente comunale, Alessandro Guiderdone.-

E' collegato da remoto il Responsabile del Bilancio, Gianluca Ancorati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il D.L. 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42";
- la Legge 30.12.2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario. n. 46);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 1.4.2021 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2021;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

L'Avv. Prof. Dott. Vittorio DI GILIO - Segretario Generale, procede all'appello nominale:

Direi 10 presenti e 7 assenti perché Peveri non lo vedo, quindi per me è assente. 10 presenti e 7 assenti per ora. Seduta valida comunque.

Prego.

Fabio FECCI - Sindaco

Allora primo punto all'ordine del giorno; questo è un Consiglio Comunale tecnico, avevamo detto questo all'inizio del Consiglio scorso.

- è presente Filippo Peveri -

Avv. Prof. Dott. Vittorio DI GILIO - Segretario Generale

Ma adesso è comparso però. Allora, ripeto, 11 presenti e 6 assenti.

Fabio FECCI - Sindaco

Raccomando di spegnere i microfoni quando non si parla, possibilmente. Grazie.

Dicevo, quindi è un Consiglio tecnico, prettamente tecnico, dovuto appunto a questo spostamento della TARI e poi tra l'altro è di ieri la notizia che è stata prorogata ancora di un mese, quindi, comunque, passiamo al **punto n. 1** all'ordine del giorno che è il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 2021, modifiche ed integrazioni.

Abbiamo organizzato ancora a distanza questo Consiglio per non disturbare i Consiglieri in questo momento, in modo particolare, visto che era un Consiglio tecnico, quindi usiamo ancora la modalità a distanza e invece poi il prossimo Consiglio Comunale speriamo, come abbiamo detto l'altra volta, di poterlo fare in presenza. Quindi dò la parola all'Assessore Barantani per l'illustrazione del punto n. 1.

Giuseppe PELLEGRINI - Consigliere

Scusa Sindaco.

Fabio FECCI - Sindaco

Prego Pellegrini.

Giuseppe PELLEGRINI – Capo Gruppo di Minoranza Consigliere

Innanzitutto, buonasera anche a te. Siccome non ci sono punti all'ordine del giorno, volevo chiedere se posso dire due parole per il pensionamento del Dott. Maccari prima di iniziare gli altri punti.

Fabio FECCI - Sindaco

Sì, volentieri. Prego.

Giuseppe PELLEGRINI - Consigliere

Visto che c'è in concomitanza con l'ultimo suo giorno lavorativo in qualità di medico di base, con questo Consiglio Comunale, volevo cogliere l'occasione innanzitutto per ringraziarlo per tutto quanto ha fatto come medico di base, per la sua disponibilità, la professionalità; io anche come paziente quindi per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto. Uno dei medici nocetani della nostra generazione, molto conosciuto e con tantissimi pazienti.

Oltre questo, oltre al ringraziamento, volevo anche augurargli da domani in poi l'intrapresa di questo nuovo periodo da pensionato, con tutto il bene possibile e che possa trascorrerlo con serenità anche se, conoscendolo, suppongo che non cesserà completamente l'attività ma continuerà ad esercitare la sua professione in forma privatistica per non disperdere tutto il bagaglio di esperienza, professionalità e competenza che ha maturato in tutti questi anni.

Quindi un grazie per quello che ha fatto e un augurio sincero per il suo nuovo periodo di pensionamento che inizierà da domani. Grazie.

Fabio FECCI - Sindaco

Grazie a te, Giuseppe (*Pellegrini*), parole condivisibili; sicuramente poi lo attenderemo per festeggiarlo anche - mi sembra giusto - in presenza, magari nel prossimo Consiglio.

Sì, sapevo anch'io al riguardo, e sono contento che l'abbia detto tu questo, e aspettavo un momento, diciamo in



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

presenza, invece hai fatto molto bene a dirlo perché tu sei un suo paziente di lungo corso quindi Ivano (*Maccari*) ti ha seguito nel tempo come ha seguito davvero tante persone ed è sempre stato disponibile anche per quelli che non erano i loro pazienti.

Quindi, insomma, lo ringraziamo soprattutto anche per il suo percorso di lavoro dal punto di vista professionale ma spezzere una lancia anche perché ha accettato di essere uno dei pionieri della Casa della Salute e questo sicuramente ha fatto molto bene anche per l'avviamento di questo nuovo Centro di medicina generale e la sua esperienza con i nuovi medici che sono arrivati, quelli più giovani e quindi sicuramente tutto questo ha dato sicuramente una mano ad un buon avviamento, perché nonostante tutto non possa mai andare bene per tutti.

Insomma la Casa della Salute sta dando delle risposte molto importanti; come ben sapete hanno fatto in quattro medici una turnazione molto importante, nei primi tempi, dalle 8:00 del mattino fino alle 18:00 di sera; ma dopo poco tempo hanno assicurato subito la copertura delle 12 ore.

Adesso chiaramente sono arrivati i sostituti che sono quelli che dovevano entrare, quindi, ecco, sicuramente c'è un funzionamento molto più rapido, più veloce e modulato a seconda delle aspettative della gente.

Però comunque il Dott. Maccari è stato un punto di riferimento fermo quindi una persona con la quale abbiamo dialogato, abbiamo messo in evidenza le cose che non funzionavano da subito e che si dovevano perfezionare e, devo dire, che questo è venuto bene.

Quindi grazie anche da parte mia, penso da parte di tutti; insomma aspettando una bottiglia di buon vino cercheremo di festeggiare magari anche del prossimo Consiglio, visto che c'è l'aria condizionata si può fare e così almeno cercheremo anche di fare dei festeggiamenti che ormai sono troppi mesi e che si è festeggiato poco.

Non so se il Dott. Bertolani, lo vedo inquadrato, vuole anche lui, magari, fare un saluto così, perché essendo anche l'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, quindi poi dopo partiamo col Consiglio tecnico.

Marco BERTOLANI - Assessore

Sì, chiaramente mi associo anch'io; bene ha fatto il Consigliere Pellegrini perché il Dott. Maccari è di quelli che si può definire un medico di base d'altri tempi, forse: le qualità, la passione e la dedizione al lavoro sono veramente meritevoli di sottolineatura e spero che sia un esempio per i medici di base che ci sono adesso, giovani, e che verranno dopo.

Sicuramente lui ha dato tanto e tanto ha lasciato alla medicina e non solo.

Marco BARANTANI - Assessore

Il Dott. Bertolani ha dei problemi di connessione. Girerò il computer che è qui di fianco a me.

Marco BERTOLANI - Assessore

Non so perché continui a disconnettersi sempre.

Comunque concludo, dal punto di vista medico è un grande; io l'ho conosciuto bene ultimamente col mio nuovo lavoro in clinica, più che in ospedale, perché c'è un rapporto molto più diretto.

Non c'è molto altro da aggiungere se non rimarcare e sottolineare la sua professionalità e dedizione alla professione del medico di base e, ripeto e sottolineo, speriamo che i medici di base che verranno dopo e che ci saranno nella Casa della Salute nostra, e in generale nelle altre parti, abbiano tutti la stessa voglia e dedizione che ha sempre dimostrato lui nella sua professione. Grazie.

Fabio FECCI - Sindaco

Bene, grazie. Allora la parola a Marco Barantani.

UDITO l'Assessore al Bilancio, **Marco BARANTANI**:

"Buonasera a tutti. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e catastale. La superficie tassabile è quella calpestabile. Il tributo è applicato in responso del comune nel cui territorio la superficie dell'immobile è assoggettata al tributo stesso. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo per le utenze domestiche il solito intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

occupante; in mancanza il possessore dell'immobile. Per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti e associazioni prive di personalità giuridica in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno computati in giorni nel quale sussiste l'occupazione o la determinazione dei locali o aree. All'interno del regolamento poi vengono trattate le categorie delle utenze, domestiche non domestiche, le riduzioni e le agevolazioni, la dichiarazione del contribuente, l'accertamento e la riscossione. Novità sostanziale di questo regolamento è data dalla facoltà di utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani; alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua un'attività di recupero dei rifiuti stessi è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra le quantità di rifiuti avviati al riciclo e la produzione di riferimento individuata dal coefficiente di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza e non può superare il 60% della quota variabile calcolata secondo il DPR n. 158 del 1999. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al comune, pena decadenza, apposita comunicazione redatta sul modello predisposto dall'ente gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il comune in collaborazione col gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato. La percentuale di sconto si avrà, come detto, solo sulla parte variabile della tariffa mentre la parte fissa della tariffa continuerà ad essere pagata. La scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici le utenze non domestiche devono darne comunicazione preventiva al comune via PEC all'Ufficio Tributi o utilizzando il modello predisposto dallo stesso entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 2022. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione sarà prorogata al 31 maggio con effetto a decorrere dal 01/01/2022. Per la dichiarazione di inizio attività di utenze non domestiche inoltrate successivamente al 30 giugno, l'eventuale comunicazione di uscita dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di inizio attività e comunque non oltre il 31/12 dell'anno antecedente a quello di affidamento ad altro operatore. Per comunicare la scelta, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio tributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento; le loro superfici tassabili; il tipo di attività svolta in prevalenza con il relativo codice ATECO; i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico da avviare al recupero distinti per codice EER Elenco Europeo dei Rifiuti; la durata del periodo - non inferiore a 5 anni - per la quale si intende esercitare l'opzione; l'impegno restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, ad esempio, cassoni e container. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione anche nella modalità della autocertificazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con un soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti; tale comunicazione è valida come denuncia di variazione della TARI. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 maggio, per il solo anno 2021, o entro il 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Ho cercato di spiegare un po' la variazione più importante di questo regolamento anche spiegando quali sono e le metodologie che le imprese devono seguire per poter uscire dal pagamento della tassa variabile. Grazie".

*(N. B. Si riporta, ad ogni buon fine, la relazione consegnata al Segretario Generale da parte dell'Assessore al Bilancio **Marco BARANTANI**:*

La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si considerano suscettibili tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e catastale.

La superficie tassabile è quella calpestabile.

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettati al tributo stesso.

Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso.



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- **per le utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza il possessore dell'immobile
- **per le utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.

Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la determinazione dei locali o aree.

All'interno del regolamento poi vengono trattate le categorie delle utenze (domestiche e non domestiche), le riduzioni e le agevolazioni, la dichiarazione del contribuente, l'accertamento e la riscossione.

Novità sostanziale di questo regolamento è data dalla facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani. alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, è applicata una riduzione della quota variabile della tari commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.

La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra le quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione kd della categoria tariffaria di appartenenza e non può superare il 60% della quota variabile calcolata secondo il D. P. R. n. 158/1999.

La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Comune in collaborazione con il gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

La percentuale di sconto si avrà solo sulla parte variabile della tariffa, mentre la parte fissa della tariffa continuerà ad essere pagata.

La scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale).

Fabio FECCI - Sindaco

Grazie Assessore Marco Barantani. Facciamo una discussione unica oppure no? Mettiamo in discussione il punto n. 1. Chi prende la parola? Niente su questo argomento, va bene così?

- La Consigliera di Minoranza, Silvana Lombardi dovrebbe intervenire.

Fabio FECCI - Sindaco

Silvana io la vedo schiacciata a metà; allora prego, a Silvana Lombardi la parola.

Però non si sente; non si sentiva prima e non si sente nemmeno adesso. No, non si sente.

Io penso che, Silvana, se sei in Municipio, se puoi spostarti nell'Ufficio del Segretario e parli dal computer del Segretario. Mi sentite? Silvana, mi senti? Vuoi spostarti nell'ufficio del Segretario, per favore, visto che sei in Municipio? Grazie. Purtroppo, si vede che c'è un problema.

Vittorio DI GILIO - Segretario Generale

Sindaco, chiedo scusa, c'è anche il Consigliere Silvano Bonassera perché è con me; è entrato adesso. Quindi siamo in 13.

Fabio FECCI - Sindaco

Silvano Bonassera, può portarsi in Sala di Giunta, dove c'è l'Assessore Barantani.

Silvana, si sente benissimo.



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Alle ore 20,22 (ore venti e minuti ventidue) entra nella Sede Municipale e si collega in videoconferenza il Consigliere Comunale Silvano BONASSERA; Il numero dei Consiglieri presenti ascende a n. 13 (tredici).

Silvana LOMBARDI - Consigliere

Ok. Diciamo che le modifiche al regolamento della tassa rifiuti sono state illustrate nella Commissione Bilancio e sono ritenute necessarie per adeguarle alla disciplina legislativa sulla base della diversificazione dei rifiuti.

Prendiamo atto, quindi, del recepimento della normativa e il nostro voto è favorevole, però speriamo che l'applicazione del tributo venga svolta nel modo più confacente alla realtà economica, sociale e ambientale presente nel nostro Comune. Il nostro voto è favorevole.

Fabio FECCI - Sindaco

La ringrazio Consigliera Lombardi.

Quindi, a questo punto, mettiamo ai voti il punto n. 1 all'ordine giorno.

La prego Dottore di verificare anche lei.

Avv. Prof. Dott. Vittorio DI GILIO - Segretario Generale

Allora, prima di tutto siamo in 13.

Fabio FECCI - Sindaco

- Quindi se non ho contato male, dovrebbe essere - votiamo per il punto n. 1 all'ordine del giorno che vediamo.

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Scusate i favorevoli sono 13.

Avv. Prof. Dott. Vittorio DI GILIO - Segretario Generale

Tredici.

Fabio FECCI - Sindaco

All'unanimità?

Avv. Prof. Dott. Vittorio DI GILIO - Segretario Generale

Sì.

Fabio FECCI - Sindaco

Io stavo contando quelli della Maggioranza che sono 10.

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0

Quindi unanimità. Votiamo anche per l'immediata esecutività, chi vota a favore?

Anche questa è all'unanimità.

Avete sentito?

- No. Barantani?

Fabio FECCI - Sindaco

Scusate, non avete sentito?



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- No, no.

TERMINATA la discussione al riguardo;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: "(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/07/2014 e successivamente modificato ed integrato con delibere C.C. n. 29 del 30/07/2015 e con delibera C.C. n. 3 del 15/02/2018;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso Regolamento modificandolo in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...).”.

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 23/06/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000 (ALLEGATO B);

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato regolamento (ALLEGATO A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Dato atto dell'urgenza di provvedere e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti UNANIMI favorevoli n. 13 (tredici) espressi in forma palese dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, il vigente “Regolamento per L'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 26 in data 30/07/2014 e successivamente modificato con le Delibere C.C. n. 29 del 30/07/2015 e con delibera C.C. n. 3 del 15/02/2018, come da ALLEGATO A, composto da n. 32 articoli e da allegati A,B,C,D che della presente forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore con vigenza al 1° gennaio 2021, in sostituzione del precedente regolamento;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (ALLEGATO A) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4) di dare atto che il Revisore dei Conti in merito al suddetto Regolamento ha rilasciato parere favorevole (ALLEGATO B);

5) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, sezione: TRIBUTI/TARI e all'Albo Pretorio del



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Comune, per 30 giorni consecutivi. –

Con separata votazione, stante l'urgenza a provvedere per dare esecuzione al presente provvedimento,

Con voti UNANIMI favorevoli n. 13 (tredici) espressi in forma palese dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO

FECCI FABIO

II SEGRETARIO GENERALE

DI GILIO VITTORIO



Comune di NOCETO

(Provincia di Parma)

* * * * *

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- 1) Approvato con delibera di C.C. n° 26 del 30/07/2014;**
- 2) Modificato con delibera di C.C. n° 29 del 30/07/2015.**
- 3) Modificato con delibera di C.C. n° 03 del 28/02/2018.**

Allegato "A" alla delibera del Consiglio Comunale n°..... del 30/06/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Gestione dei rifiuti

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 Presupposto e ambito di applicazione

Art. 6 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 7 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico e ONLUS

TITOLO III – TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 8 Costo di gestione

Art. 9 Determinazione della tariffa

Art. 10 Periodi di applicazione del tributo

Art. 11 Categorie di utenza

Art. 12 Scuole statali

Art. 13 Tributo giornaliero

Art. 14 Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 15 Riduzioni del tributo

Art. 16 Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 17 Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 18 Casi particolari di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Art. 19 Riduzioni per raccolta differenziata

Art. 20 Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

Art. 21 Obblighi di comunicazione per uscita/reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

Art. 22 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 Dichiarazione

Art. 24 Attività di controllo e sanzioni

Art. 25 Dilazione del pagamento del tributo ordinario i avvisi di accertamento

Art. 26 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 27 Riscossione

Art. 28 Rimborsi e compensazione

Art. 29 Riscossione coattiva

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Clausola di adeguamento

Art. 31 Disposizioni transitorie

Art. 32 Entrata in vigore e abrogazioni

ALLEGATI:

Allegato A *Categorie di utenza;*

Allegato B *Allegati L quater e L quinquies all'art. 183 c 1 (lettera b ter punto 2) Dlgs 152/2006;*

Allegato C *Limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi inviati al recupero dall'utente;*

Allegato D *Regolamento del compostaggio domestico.*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo denominato TARI (tassa sui rifiuti) che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale (I.U.C.), e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Art. 3 Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. **Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. f), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «**detentore**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «**gestione dei rifiuti**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «**raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «**raccolta differenziata**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «**riciclaggio**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) **«spazzamento delle strade»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto Dlgs 3/04/2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) **«auto-compostaggio»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) **«compostaggio di comunità»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) **«rifiuto organico»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) **«rifiuti alimentari»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del Dlgs 3/04/2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) **«utenza domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) **«utenza non domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) **«parte fissa della tassa»**: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) **«parte variabile della tassa»**: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) **«Centro di Raccolta»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto Dlgs 3/04/2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) **«Centro del Riuso»**: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) **«riutilizzo»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del Dlgs 3/04/2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) **«preparazione per il riutilizzo»**, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del Dlgs 3/04/2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) **«recupero»**, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del Dlgs 3/04/2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 Presupposto e ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 23 l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del DPR 23/03/1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Comune o il gestore potranno comunque richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Potranno inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tributo. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	25%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	45%
Elettrauto	45%
Caseifici, cantine sociali	70%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	45%
Galvanotecnici, ceramiche e smalterie	45%
Officine di carpenteria metallica	45%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	25%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	25%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	25%
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontecnici, laboratori di analisi	35%
Stoccaggio stagionatura formaggi	15%
Ospedali	50%
Case di cura, poliambulatori	50%

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché le aree di proiezione al suolo della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq. per colonnina di erogazione, nonché le aree di cui all'art 20, comma 1.
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal DPR 15/07/2003, n. 254, Sono soggette le aree calcolate in riferimento all'art 20 c. 2.
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine, sottotetti di civile abitazione, sino all'altezza di mt. 1,50, nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 1 lato verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
- n) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- o) le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, e per tutte le attività elencate nell'art. 2135; per queste e per quelle ad esse simili, per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano soggette alla tariffa la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari.

5. La tassa rifiuti non si applica a:
- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17

Art. 6 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) **per le utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 23 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b) **per le utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla

presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico e ONLUS

1. La tariffa è ridotta del 100% per le ONLUS;
2. La tariffa è ridotta del 10% alle utenze per le quali il soggetto titolare ha dimostrato tramite apposita presentazione di domanda I.S.E.E. situazioni di disagio economico-sociale, riferite agli scaglioni previsti da apposita deliberazione di Giunta Comunale;
3. La tariffa è ridotta del 10% alle utenze per le quali il soggetto titolare ha dichiarato che nel nucleo familiare risiede un soggetto con invalidità al 100%, allegando alla dichiarazione il verbale di invalidità.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 8 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. costi del servizio, determinati ogni anno sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, sono rappresentati nel Piano Economico Finanziario (PEF) e dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione di accompagnamento. Tali documenti, redatti dal Gestore e debitamente integrati e validati dall'Ente territorialmente competente in conformità alle disposizioni di ARERA, sono trasmessi annualmente al Comune almeno 45 giorni prima del termine previsto dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, al fine di consentire la tempestiva approvazione delle tariffe
3. Entro la data concordata tra le parti, il Comune trasmette all'Ente Territorialmente Competente i dati relativi ai costi eventualmente sostenuti dal Comune stesso, al fine di consentirne la tempestiva integrazione nel Piano Finanziario
4. L'Ente territorialmente competente, una volta concluso il processo di validazione, provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e la relativa documentazione di accompagnamento per l'approvazione finale. Nelle more del definitivo esame da parte dell'Autorità i costi definiti dal PEF validato dall'Ente territorialmente competente sono assunti come base di riferimento per l'adozione da parte del Comune del provvedimento di determinazione delle tariffe

Art. 9 Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (*allegato A*) al presente regolamento.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
8. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 10 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti saranno calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.
4. In caso di variazioni che producono diminuzione nel calcolo della tariffa, gli effetti intervengono nel caso in cui la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 11 Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. **Utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti:** sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23. Per le unità ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
 - b) **domestiche non residenti:** sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà attribuito un numero presunto di 3 (tre) occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.
 - c) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono considerate alla stregua delle case a disposizione (secondo case) anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni.
3. **Utenze non domestiche:** Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'*allegato A* del presente regolamento in relazione al codice ATECO dell'attività.
 - a) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità territoriale, sociale ed economica e della tipologia di rifiuto prodotto.
 - b) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 - c) Il responsabile della gestione del tributo, nel caso di cui sopra, attribuisce la categoria ritenuta più pertinente
 - d) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
 - e) Nei casi in cui, in applicazione dell'articolo 5 del presente regolamento, riguardante la determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, non si applicassero le riduzioni forfetarie di superficie in esso espressamente indicate nell'elenco delle categorie interessate, è prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un complesso unitario sulla base delle attività effettivamente esercitate nei singoli locali o aree esterne, in modo da ricondurli a specifica categoria di tariffe di cui all'*allegato A*.

Art. 12 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del DL 31/12/2007, n. 248 convertito dalla L. 28/02/2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti –TARI.

Art. 13 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa o comunque, altro corrispettivo da effettuare contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 14 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 15 Riduzioni del tributo

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, la tariffa è applicata, nelle zone dove non è effettuata la raccolta nella misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, eccede i 500 ml.
2. Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà.
3. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.

4. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.
5. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 16 Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30%. A tal fine per "*utenze non stabilmente attive*" si intendono le abitazioni tenute a disposizione (*cosidette seconde case*) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di occupanti che viene fissato nella misura prevista all'art. 11 del presente regolamento per:
 - abitazioni tenute a disposizione da residenti;
 - abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
 - alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 17 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento:
 - Agriturismo con alloggi e ristorazione cat. “Alberghi con ristorante”, riduzione del 10%;
 - Agriturismo con alloggi senza ristorazione cat “Alberghi senza ristorante”, riduzione del 10%;
 - Agriturismo senza alloggi e solo ristorazione cat. “Ristoranti”, riduzione del 10%;
5. La tariffa è ridotta del 30% per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della Camera di Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.
6. Ai sensi della Legge 19 agosto 2016 n. 166 e s.m.i., alle utenze non domestiche che producono, trasformano, distribuiscono e somministrano prodotti alimentari, farmaceutici ed altri prodotti anche non alimentari che, a titolo gratuito, cedono parte dei loro prodotti ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della tariffa. La cessione deve avvenire a favore di Enti Pubblici ed Enti Privati così come descritto all'art. 2 comma 1 lettera b) della legge sopra citata. La riduzione si applica solo alla quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata.
7. Tale riduzione non può comunque superare il 20 % della parte variabile della tariffa;
8. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al Servizio Tributi, a pena di decadenza, entro il 1° marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti, completo del peso conferito e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dagli Enti donatori, il tutto in formato digitale. In alternativa nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre un'apposita autocertificazione al Servizio Tributi del Comune, sempre in formato digitale. Il Servizio Tributi provvederà a trasmettere la documentazione presentata dai richiedenti al soggetto gestore affinché effettui gli opportuni controlli e quantifichi la riduzione;
9. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 18 Casi particolari di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per i distributori di carburanti la tariffa è calcolata forfettariamente in ragione del 40% della superficie rimanente, calcolata al netto delle esclusioni di cui all'art. 5 del presente regolamento. Sono commisurate separatamente i locali e le aree, diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata.
2. Con riferimento ai servizi sanitari (*ospedali, case di cura, poliambulatori*), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali indicate all'art. 5 comma 4 lettera a), rispetto alla superficie metrica rilevabile.

3. Per le attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali - quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. Per il calcolo della superficie imponibile verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 24 in merito all'obbligo di dichiarazione.
5. Il Comune potrà in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili al tributo.

Art. 19 Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.
2. Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti. I relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. L'agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non potrà comunque superare il 30 % della quota variabile della Tari. Eventuali modifiche al sistema di applicazione delle riduzioni di cui sopra, intervenute in corso d'anno, avranno decorrenza dall'anno successivo.
3. Le riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona. Nell'anno 2014 tali riduzioni saranno applicate nella misura del 3,5% della quota variabile della tariffa nelle zone in cui si sia svolta la raccolta differenziata spinta per almeno 6 mesi. Queste potranno essere diversamente modulate di anno in anno, contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, ovvero superate dall'introduzione di altre metodologie di tariffazione puntuale.
4. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza e non può superare il 60% della quota variabile calcolata secondo il D.P.R. n. 158/1999
5. La riduzione di cui al comma 4 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune o al Gestore, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

6. Agevolazioni per il compostaggio domestico. La disciplina è riportata nell'Allegato "D".

ART. 20 Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 21 Obblighi di comunicazione per l'uscita/reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 20 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio tributi o utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le dichiarazioni di inizio attività delle utenze non domestiche inoltrate successivamente al 30/06 giugno, l'eventuale comunicazione di uscita dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di inizio attività e comunque non oltre il 31/12 dell'anno antecedente a quello dell'affidamento ad altro operatore.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida come denuncia di variazione della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31/05 per il solo anno 2021, o entro il termine del 30/06 a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, indirizzata all'Ufficio Tributi a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 22 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Gli sconti che, da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolati sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull'addebito degli svuotamenti sia minimi che eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato.
2. La riduzione di cui al comma 6 dell'art. 19 non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 5 del presente regolamento.
3. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche su base annua, può superare la soglia del 60% della TARI dovuta.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni alla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

3. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
6. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, sono oggetto di dichiarazione.
7. 6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 24 Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo secondo quanto previsto all'art. 7 precedente, può considerarsi quella calpestabile oppure quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di mancato versamento, anche parziale, di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
6. In caso di omesso o parziale versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'ar. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471;
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
12. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento;
13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività.

Art. 25 Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario responsabile del tributo, designato da IREN, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario.
2. La rateizzazione non comporta l'applicazione dell'interesse legale. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
 - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 150,00;
 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 1.000,00;
3. Dopo il ricevimento all'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile, designato da IREN, di autorizzazione al pagamento immediato di almeno metà della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento rateizzato a scadenza mensile, comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) al debitore non può più essere concessa rateazione per l'anno di riferimento;

Art. 26 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro da 10.000,00 (*diecimila*), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 27 Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali comprendente il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - **30 giugno:** è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre dell'anno di riferimento;
 - **31 ottobre:** è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre .
3. Le scadenze potranno essere rideterminate con successiva deliberazione contestualmente all'approvazione delle tariffe;
4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 28 Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di TARI. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00.

Art. 29 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo minimo previsto dal vigente Regolamento delle entrate tributarie, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31 Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia_2) e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 32 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.

Allegato “A” - Categorie di utenza

Utenze Domestiche
Numero componenti il nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più di sei componenti

UTENZE NON DOMESTICHE - Classi di attività	
Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta parcheggi a pagamento
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, amburgherie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia all'ingrosso che al dettaglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato generi alimentari
29	Discoteche, night club

Allegato "B"

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-quinqies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'art 183,c. 1, lett. b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 2. Cinematografi e teatri.
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 5. Stabilimenti balneari.
 6. Esposizioni, autosaloni.
 7. Alberghi con ristorante.
 8. Alberghi senza ristorante.
 9. Case di cura e riposo.
 10. Ospedali.
 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
 12. Banche ed istituti di credito.
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 16. Banchi di mercato beni durevoli.
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
 23. Bar, caffè, pasticceria.
 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
 27. Ipermercati di generi misti.
 28. Banchi di mercato generi alimentari.
 29. Discoteche, night club.
- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
 - Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Allegato “C”

N°	Limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi avviati al recupero direttamente dall'utente.	MAX VALORE assoluto a smaltimento (Kg./anno/Mq)	MAX VALORE Assoluto totale (Kg./anno/Mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	1,95	6,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta parcheggi apagamento	2,40	8,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,60	12,00
5	Stabilimenti balneari	2,40	8,00
6	Esposizioni, autosaloni	1,95	6,50
7	Alberghi con ristorante	6,90	23,00
8	Alberghi senza ristorante	3,90	13,00
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza	6,00	20,00
10	Ospedali	4,50	18,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici	6,00	20,00
12	Banche e istituti di credito	2,40	8,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,40	18,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,90	23,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tapeti, cappellie ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	3,30	11,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,60	22,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	6,00	20,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,20	14,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,00	16,00
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,25	17,00
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25,50	85,00
22	Mense, birrerie, amburgherie	24,00	80,00
23	Bar, caffè, pasticceria	24,00	80,00
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12,00	40,00
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,00	40,00
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia all'ingrosso che al dettaglio	27,00	90,00
27	Ipermercati di generi misti	8,00	32,00
28	Banchi di mercato generi alimentari	25,50	85,00
29	Discoteche, night club	6,90	23,00



Comune di NOCETO

Provincia di Parma

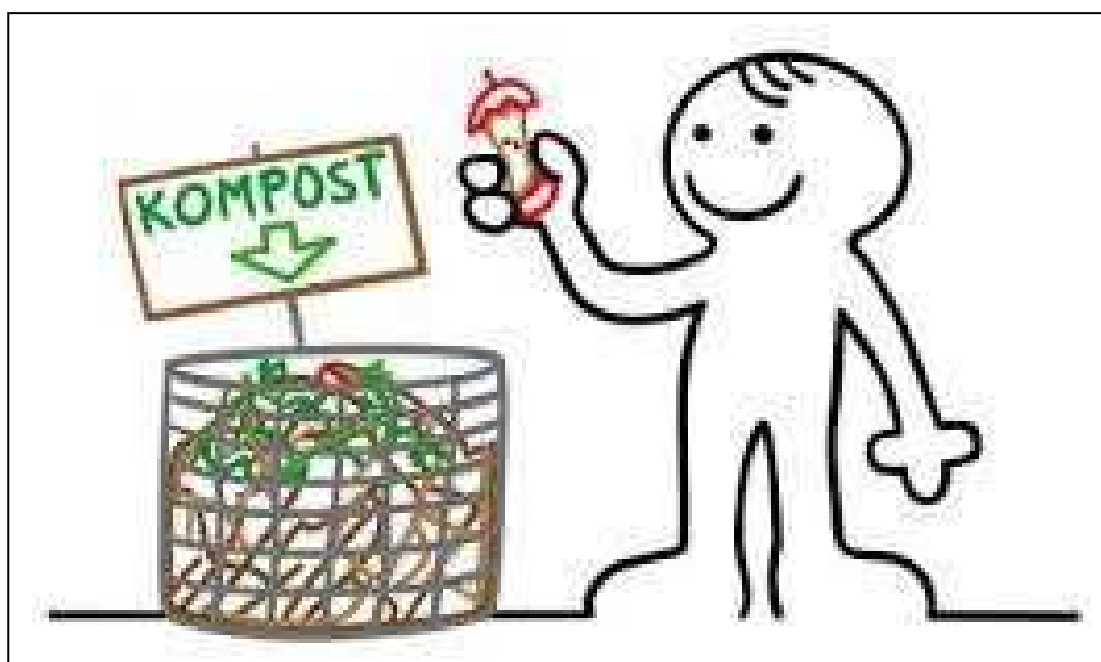
P.le Adami n° 1 43015 Noceto – C.F. 00166930347

Telefono 0521 / 622132 / 133

tributi@comune.noceto.pr.it

protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Regolamento Comunale del Compostaggio



(Allegato “D” al Regolamento per l’applicazione della I.U.C.-TARI)

INDICE

Articolo 1	Definizione
Articolo 2	Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio
Articolo 3	Metodologie di compostaggio, utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione.
Articolo 4	Rifiuti compostabili
Articolo 5	Iter procedurale
Articolo 6	Riduzione tariffaria
Articolo 7	Verifiche e controlli
Articolo 8	Albo comunale compostatori
Articolo 9	Altre disposizioni
Articolo 10	Sanzioni
Articolo 11	Norme di rinvio
Articolo 12	Pubblicazione ed entrata in vigore
Articolo 13	Modulistica allegata
Modello (A): Verbale di controllo e sopralluogo;	

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n° 446/97, disciplina la pratica del compostaggio, per le utenze che scelgono tale modalità di smaltimento della frazione organica umida in autonomia senza gravare, quindi, sul Servizio di gestione dei rifiuti.

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono **tutti i cittadini del Comune di Noceto che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta) i rifiuti organici sopra identificati provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio,** secondo le indicazioni riportate negli articoli del presente regolamento.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37 e 38 della Legge 221 del 2015, al fine di incentivare le pratiche di compostaggio effettuato sul luogo di produzione, auto-compostaggio, i rifiuti organici devono riferirsi ai seguenti codici: Codice CER 200108, Rifiuti biodegradabili di cucine e mense e CER 200201, rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde.

ART. 1 – Definizione

1. Il Compostaggio è un sistema di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalle **piccole aree verdi** (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi) e **dall'attività** (scarti di cucina, frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione aerobica si ottiene il **COMPOST**, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si basa sulla raccolta differenziata di tutti i rifiuti organici che **non vengono conferiti al servizio di raccolta**, ma accumulati direttamente nelle compostiere, con alcune eccezioni descritte all'art. 4.
3. Il compost prodotto dal processo è destinato all'autoconsumo, **non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal Servizio Gestione Rifiuti**

ART. 2 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio

1. I requisiti per fare compostaggio sono i seguenti:
 - a) **Requisito fondamentale:** Disponibilità nella propria abitazione/attività di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto, di dimensioni sufficienti, che offra la possibilità di **utilizzare successivamente il Compost prodotto**, in quanto **presupposto della riduzione sulla taxa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio** per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica compostata.

Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere ben definito e verificabile, come del resto anche il luogo dove viene usato il Compost;
 - b) per i nuclei familiari ubicati in zona agricola, è consentito l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale, attigui all'abitazione/attività e sia **verificabile l'attività di compostaggio e relativo uso del Compost.**
 - c) essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto al ruolo presso l'Ufficio Tributi o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per

l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti;

- d) Il compostaggio è effettuato solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione/attività.
 - e) Non avere insoluti pregressi in termini di TARI;
 - f) Non potrà essere ammessa la richiesta se l'abitazione/attività del richiedente non ha giardino, orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di **utilizzare successivamente il compost prodotto direttamente sul luogo di consumo;**
 - g) Non è ammesso utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in affitto **direttamente sul luogo stesso di produzione;**
- 2) Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione/attività in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente, codice civile e legislazione di settore.
- 3) Per ottenere buoni risultati, occorre valutare con attenzione la scelta del luogo destinato ad ospitare la Compostiera in cui fare il compostaggio, tenendo conto di queste regole:
- a) Disponibilità di un'area di 3,00 / 20,00 metri quadrati, secondo la modalità operativa scelta;
 - b) Il compostaggio non deve infastidire i confinanti.
- 4) E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

ART. 3 – Metodologie di compostaggio, utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione.

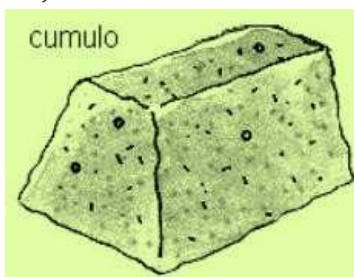
Per evitare comunque problemi, soprattutto di vicinato, è necessario mantenere la distanza minima dai confini di **2 metri** prevista dall'art. 889 del codice civile ed è consigliabile mantenere una distanza di **10 metri dalle abitazioni**, se non diversamente concordato con i vicini.

- 1. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore **a due metri** dal confine della proprietà, **può essere inferiore**, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica.
- 2. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, **non potrà essere inferiore a due metri**. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
- 3. **Il richiedente si impegna ad informare**, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura dei rifiuti e sugli scopi della propria attività di compostaggio per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
- 4. In prossimità delle **abitazioni**: il sito di compostaggio per mezzo di compostiera in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.
- 5. La compostiera può essere installata anche in aree di proprietà condominiali; in tal caso con l'accordo scritto di tutti i proprietari del terreno e dei condomini. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo che dovranno essere chiaramente individuabili.
- 6. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido anche di più nuclei familiari, con una proporzione di **100 litri per ogni componente di detti nuclei.** La tipologia e le dimensioni della compostiera e la pratica di compostaggio, nonché la superficie del giardino / orto, dovranno essere idonee e proporzionate al numero di componenti dei nuclei.

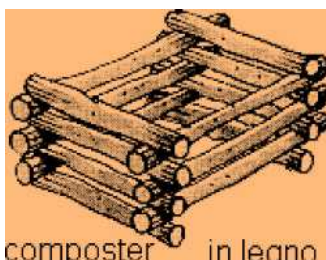
In caso di compostaggio condominiale, quindi, si deve tener conto che vengono usati circa 3 / 5 kilogrammi di compost maturo, stagionato almeno 18 mesi, per ogni metro quadrato di orto. Per il giardino il compost deve essere usato in ragione di 2 kilogrammi al metro quadrato.

- 7. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:

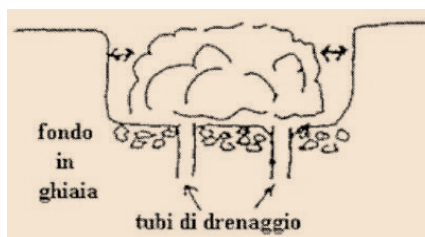
- a) **Compostaggio in cumulo all'aperto:** ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 – 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,5. Questo metodo non può essere usato in centro abitato ma solo ed esclusivamente nelle zone agricole;



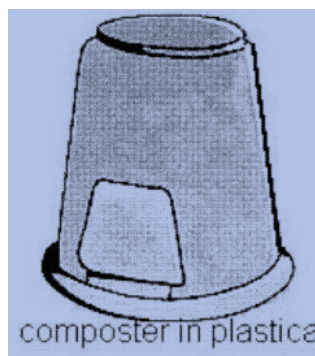
- b) **Compostiera artigianale autocostruita:** contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Inoltre deve essere prevista idonea apertura nella parte inferiore per consentire il prelievo del compost maturo. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con accuratezza;



- c) **Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico:** si tratta di una fossa, dotata di coperchio, ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti, ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo;



- d) **Compostiera "prefabbricata":** contenitore areato di capienze varie (da 400 a oltre 1000 litri), normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida;



I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

8. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione/attività per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

9. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

ART. 4 - Rifiuti compostabili

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piccole piante anche con pane di terra;
- pane raffermo o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- rametti, trucioli, cortecce e piccole potature;
- cenere di legna;
- gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- fazzoletti di carta, carta da cucina non tessuta, salviettine asciugamani non tessute (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici)
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi;
- pollina o altre deiezioni animali;

ATTENZIONE:

Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

Fazzoletti di carta etc., pur essendo biodegradabili, hanno tempi di "macerazione" abbastanza lunghi quindi bisogna tenerne conto nella lavorazione del compost.

2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- Legno verniciato;
- Olio di friggitura;
- Lettiere di animali domestici;
- Tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- polistirolo, carta e cartoni, metalli, laterizi e calcinacci, tessuti;
- plastica, gomma, materiali sintetici;
- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- farmaci;
- pile esauste
- tutti i materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.
- In generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;

ART. 5 - Iter procedurale

1. Compilare l'apposito modulo, scaricabile dal sito, oppure disponibile presso l'ufficio TRIBUTI e consegnarlo in Comune contestualmente all'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione.
2. L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante il modello predisposto, in 2 copie autografe dalla persona fisica contribuente della tassa sui rifiuti, presso l'Ufficio Protocollo Comunale oppure al Gestore del servizio Rifiuti incaricato, compilato in ogni sua parte.
3. Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di adesione, l'istanza deve essere presentata entro il 20 Gennaio.

La domanda non va rinnovata se non cambiano le condizioni; va invece presentata obbligatoriamente la dichiarazione di cessazione.

ART. 6 - Riduzione tariffaria

1. Agli utenti che provvedono ad implementare il compostaggio secondo il presente regolamento, è applicata una **riduzione del 15 %** della quota variabile della tariffa. Il diritto alla riduzione della Tassa rifiuti è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del prospetto di liquidazione TARI.
2. L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione di cessazione all'ufficio TRIBUTI, specificando la data e l'indirizzo dell'utenza.

ART. 7 - Verifiche e controlli

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006 n° 296

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Noceto, attraverso il personale anche mediante incarico ad enti e/o istituzioni esterne, con particolare riferimento ad incaricati del Servizio gestione rifiuti; (art 24 c. 4° del Regolamento TARI)
2. La verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dal Comune;
3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale di cui al comma 1 che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida;
4. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni e conseguente irrogazione della sanzione di cui all'art. 10, per infedele dichiarazione;
5. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo;
6. Il nome e l'indirizzo delle utenze che utilizzano la compostiera, sarà condiviso dal Comune con il Servizio gestione rifiuti per consentire il controllo dei rifiuti umidi conferiti al fine di determinare l'effettivo smaltimento corretto della frazione organica umida.
7. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà anche all'eventuale recupero retroattivo del beneficio non spettante oltrechè applicare le sanzioni previste dall'art. 10

L'Amministrazione si avvale anche delle eventuali segnalazioni dei cittadini e degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso di conferimento al circuito di ritiro dei rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori il **non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota all'ufficio Tributi per gli atti consequenziali.**

ART. 8 - Albo comunale compostatori

1. Il Comune di Noceto si impegna a redigere un albo compostatori contenenti i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento.
2. All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un cartello / adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione / attaccare al proprio contenitore destinato alla frazione umida, in modo da segnalare agli operatori del Servizio Gestione Rifiuti che pratica il compostaggio, in relazione a quanto esposto all'art. 7.

ART. 9 - Altre disposizioni

1. Il richiedente è tenuto ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate.
2. Solo ed esclusivamente l'eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito direttamente in Centro di Raccolta Ecologica. La frazione organica umida dovrà comunque essere compostata.
3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà essere smaltito con altre frazioni.
4. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli elencati nel presente Regolamento;
5. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee nonché in altre aree che non siano

quelle dichiarate. Vedi artt. 2 e 3.

T. 10 – Sanzioni

Con riferimento all'art. 24 comma 8° del Regolamento TARI, trattandosi di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 €.

La contestazione della violazione avverrà secondo normativa della Legge 689/81.

ART. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006, alla Legge 221/2015 artt. 37 e 38, ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

ART. 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che approva il Regolamento TARI e verrà pubblicato all'Albo Pretorio unitamente allo stesso.

ART. 13 – Modulistica allegata

Modello (A): verbale di controllo e sopralluogo vedi ultima pagina



COMUNE di NOCETO

P.le Adami n° 1 43015 Noceto – C.F. 00166930347

Ufficio Tributi

tributi@comune.noceto.pr.it

Telefono 0521 / 622133 / 132

protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Verbale di verifica, controllo e sopralluogo per Compostaggio

In data _____ alle ore _____ in via _____

i sottoscritti _____ incaricati di Pubblico Servizio del Comune di Noceto

hanno effettuato un sopralluogo al fine di determinare l'effettivo compostaggio della frazione organica umida da parte del

Sig. _____ Codice Fiscale _____

Patente / C.I. n° _____ rilasciata da _____ il _____

a cui è stato riconosciuto, su autodichiarazione precedentemente inoltrata, una riduzione della Tassa Rifiuti per effettuazione di compostaggio mediante installazione di ☐ compostiera autocotrutta, ☐ Compostiera prefabbricata, ☐ Buca/concimaia

riutilizzando il Compost presso _____

E' stato rilevato il seguente stato di fatto:

Quadro A) Sito di Compostaggio:

☐ Si rileva l'evidenza di compostaggio frequente e regolare. Il Composter contiene rifiuti di cucina di recente immissione. Nella parte inferiore si rilevano diversi stadi di stagionatura del compost, segno di un utilizzo regolare del Composter.

☐ Non si rileva l'evidenza di compostaggio frequente e regolare. Il Composter è vuoto o parzialmente riempito solo con sfalci e potature, segno evidente di un utilizzo irregolare e non conforme al Regolamento Comunale sul Compostaggio.

Note _____

Quadro B) Sito di riutilizzo del Compost:

☐ Si rileva la presenza di Compost nel ☐ giardino, ☐ orto; ☐ Non è stato recentemente applicato compost;
☐ Non viene riutilizzato Compost; ☐ Non è stato possibile rilevare l'utilizzo di compost

Quadro C) Dichiarazioni a verbale dell'Interessato:

Quadro D) Dichiarazioni dei verbalizzanti:

L'Interessato

I verbalizzanti

COMUNE di NOCETO

Provincia di Parma

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 184
Data 23/06/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 12,00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza del responsabile del servizio Tributi, Controlli, Partecipate ed Economato per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 2021: MODIFICA ED INTEGRAZIONE".

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;
- dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Dato atto che:

- con delibera n.26 del 30.07.2014 il C.C. approvava il Regolamento comunale per la TARI;
- con delibera n.29 del 30.07.2015 il C.C. approvava delle modifiche ed integrazioni allo stesso;
- con delibera n. 03 del 28/02/2018 il C.C. apportava ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale;

Esaminata la proposta di modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000, rilasciati entrambi dal responsabile del servizio Bilancio e Tributi;

OSSERVATO

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:

- rispetta i dettati normativi;

Visti: il D.Lgs. n. 267/2000; lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento comunale di contabilità; il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 13,00



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Nicola Cattaneo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Nicola Cattaneo', written over a horizontal line.



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla proposta n. 629/2021 del SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 2021: MODIFICA ED INTEGRAZIONE, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO

Sulla proposta n. 629/2021 del SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 2021: MODIFICA ED INTEGRAZIONE, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(GARDONI FEDERICA)



COMUNE DI NOCETO
SEGRETARIO GENERALE

Tel. 0521 – 622 115 Fax 0521 622 100
e-mail segretario@comune.noceto.pr.it
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA

che la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/06/2021 ad oggetto REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 2021: MODIFICA ED INTEGRAZIONE:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente con numero 877/ 2021 per 15 giorni consecutivi dal 08/07/2021 al 23/07/2021, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

-è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione sopra indicata, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, in data 19/07/2021.

- è stata inserita nell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
con firma digitale
DI GILIO VITTORIO